



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 30 del 28/02/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 193

Patto di stabilità interno per l'anno 2012. Adempimento di cui all'art. 32, comma 20' della legge 12 novembre 2011, n. 183.

L'Assessore al Bilancio, Avv. Michele PELILLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Bilancio, confermata dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.

L'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ha disciplinato il patto di stabilità interno delle regioni per gli anni 2012-2014.

In particolare, con i commi 2 e 3 del predetto articolo, in attuazione di quanto disposto con il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono state determinate le riduzioni da apportare agli obiettivi di competenza e cassa per gli anni 2012 e successivi come determinati in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 126 e seguenti, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e comunicati alla Ragioneria generale dello Stato ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011. Nel corso dell'esercizio finanziario 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 220/2010, gli obiettivi di cassa per il triennio 2011-2013 furono rideterminati in aumento con corrispondente riduzione degli obiettivi di competenza. Senonchè a seguito dei numerosi provvedimenti intervenuti in materia di finanza pubblica (decreto legge 98/2011, decreto legge 138/2011, legge 183/2011 e, da ultimo, decreto legge 201/2011) che hanno modificato significativamente il quadro normativa di riferimento in materia di patto di stabilità interno, si reputa opportuno al momento soprassedere dalla prevista compensazione per gli anni 2012 e 2013 rimandando ogni valutazione di opportunità in ordine ad un nuovo accesso alla compensazione di cui trattasi per l'anno 2012 da effettuarsi entro il termine previsto dall'articolo 32, comma 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Va peraltro evidenziato come la riduzione degli obiettivi di patto determinata dai commi 2 e 3 del predetto articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, per espressa previsione normativa, si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20 comma 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Infatti, in applicazione di tale norma, il contributo agli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla norma in parola (articolo 20, comma 2, decreto legge 98/2011) verrà trasferito dalle regioni che risulteranno "virtuose" in applicazione dei parametri ivi previsti alle altre regioni. La correzione in ribasso degli obiettivi programmatici sia in termini di competenza che di cassa per queste ultime potranno essere consistenti ove tra le regioni virtuose figurino regioni con elevato impatto sui livelli di spesa del comparto.

Il comma 4 dell'articolo 32 della legge 183/2011 tratta delle spese escluse dal computo dei risultati

rilevanti ai fini del patto di stabilità confermando in sostanza le esclusioni già previste dalla disciplina vigente per l'anno 2011 con l'aggiunta della ipotesi di cui alla lettera n - bis) introdotta con l'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e concernente l'esclusione per gli anni 2012-2014 delle spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari per un importo per ciascun anno, per il complesso delle regioni, pari a miliardo di euro.

Il comma 20 dell'articolo 32 della legge 183/2011 introduce un nuovo adempimento a carico delle regioni consistente nell'obbligo di inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla di entrata in vigore della legge di bilancio, un prospetto che evidenzi il rispetto del patto di stabilità con riferimento all'esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce.

Va preliminarmente riaffermato, per quanto innanzi indicato, come fino alla emanazione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 98/2011 (rimodulazione tra le regioni dei contributi alle manovre di finanza pubblica di cui all'articolo 14 decreto legge 78/2010 e all'articolo 20 del medesimo decreto legge 98/2011) l'approvazione del prospetto richiesto dal comma 20 assuma carattere di provvisorietà.

Inoltre, alla progressiva riduzione degli obiettivi programmatici di cassa e competenza conseguente alle manovre di finanza pubblica adottate negli ultimi anni, si accompagna [a crescente consistenza dei target di spesa da certificare al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi strutturali del periodo di programmazione 2007-2013 (cd. regola dell' $n+2$). Tale circostanza comporta una progressiva compressione delle spese erogabili per le altre finalità (spese obbligatorie e di funzionamento dell'ente e delle agenzie regionali, spese di mission, fondi per le aree sottoutilizzate, ecc.) che pone a serio rischio la programmazione e la realizzazione delle attività nonché l'esatto adempimento delle obbligazioni che ne derivano.

Va peraltro osservato come l'emanazione del presente atto di indirizzo in ordine alla destinazione della spesa regionale adottato nell'imminenza dell'avvio dell'esercizio finanziario consentirà una più tempestiva applicazione da parte delle strutture regionali di spesa delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lett. a), del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, attraverso tale strumento, la piena possibilità di provvedere alle esigenze di cassa relativamente alla competenza del bilancio di previsione autonomo per l'anno 2012.

Con riferimento alla concorrente esigenza di rispettare gli obiettivi programmatici di cassa e di competenza e di assicurare il completo utilizzo delle risorse connesse ad interventi cofinanziati dall'Unione Europea, si richiama quanto disposto dalla normativa in vigore. Essa prevede che il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno, allorquando sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, non dà luogo alla sanzione del versamento al bilancio statale dell'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. A tali fini, il recente comma 24 dell'articolo 32 della legge 183/2011 ha ulteriormente specificato che in tale limitata ipotesi la Regione interessata sarà considerata adempiente al patto di stabilità interno, a tutti gli effetti, ove, nell'anno successivo, provveda a mettere in atto le misure ivi previste. Appare, pertanto, congruo assegnare alle strutture amministrative l'indirizzo di assicurare il completo utilizzo delle risorse comunitarie per il corrente anno, al fine di non incorrere in disimpegno automatico.

Il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2012 sarà quindi assicurato, sia in termini di competenza che di cassa, attraverso una modulazione degli impegni e dei pagamenti secondo quanto riportato nei prospetti allegati alla presente deliberazione e segnatamente con il n. "1" per la gestione di competenza e con il n. "2" per la gestione di cassa.

All'esito della suesposta istruttoria, si rimette alla Giunta regionale l'approvazione del presente atto di indirizzo alle strutture regionali in ordine alla destinazione della spesa regionale per l'anno 2012 nonché

dei prospetti allegati alla presente deliberazione che evidenziano, a norma dell'articolo 32, comma 20, della legge 183/2011, il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2012.

Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

La presente deliberazione consiste nell'emanazione di indirizzi finalizzati alla destinazione della spesa regionale per l'anno 2012 ed al perseguimento del rispetto del patto di stabilità interno per lo stesso anno.

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 7/97, art, 4, comma 4, lettera a);

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Avv. Michele PELILLO Assessore al Bilancio;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Bilancio e dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. visti l'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e l'articolo 32, comma 24, della legge 12 novembre 2011, di assegnare alle strutture amministrative competenti l'indirizzo di governo di assicurare il completo utilizzo delle risorse connesse ad interventi cofinanziati dall'Unione Europea al fine di non incorrere nel disimpegno automatico;
3. di manifestare l'indirizzo di perseguire il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2012, fermo restando quanto previsto al punto precedente, attraverso una modulazione degli impegni e dei pagamenti secondo quanto riportato nei prospetti allegati alla presente deliberazione e segnatamente con il n. "1" per la gestione di competenza e con il n. "2" per la gestione di cassa;
4. di dare atto che la programmazione delle spese di cui al punto precedente sarà oggetto di rimodulazione a seguito della emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111;
5. di demandare al Servizio Bilancio e Ragioneria l'invio alla Ragioneria Generale dello Stato dei prospetti allegati alla presente deliberazione;
6. di demandare alla Conferenza di Direzione il riparto tra le strutture regionali delle disponibilità di competenza e cassa come rivenienti dagli obiettivi programmatici per l'anno 2012, tenuto conto di quanto riportato nei prospetti di cui al precedente punto 3, sicché sia consentita la necessaria

programmazione ricadente sulle strutture regionali ai fini dell'applicazione all'articolo 9, comma 1, lett. a), del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 con la piena possibilità di provvedere alle esigenze di cassa relativamente alla competenza del bilancio di previsione autonomo per l'anno 2012;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia;

8. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola